

Statuto dell'associazione culturale “EQUILIBRI IN CORVETTO”

TITOLO I

SEDE – SCOPO E SOCI

Art. 1 - Costituzione e sede

È costituita l'associazione “EQUILIBRI IN CORVETTO”, di seguito indicata anche soltanto come “Associazione”, con sede in MILANO.

L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme di Legge vigenti in materia di associazioni.

Art. 2 - Natura e finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone di operare attivamente nei seguenti ambiti:

- a) Creazione/gestione di spazi da destinare ad attività di promozione della lettura e diffusione della cultura e delle arti;
- b) Organizzazione di iniziative di book-crossing temporanee o permanenti;
- c) Gestione di una biblioteca/libreria di quartiere, utilizzando libri acquistati dall'associazione o donati da cittadini o privati;
- d) Organizzazione di eventi culturali come, ad esempio: attività di promozione della lettura per bambini, presentazione di libri, letture, laboratori per adulti e bambini, seminari, spettacoli teatrali;
- e) Promozione di iniziative culturali di avvicinamento alla lettura anche ai fini del rilancio e della crescita culturale del quartiere;
- f) Promozione ed organizzazione di iniziative di integrazione culturale anche tramite la diffusione di testi in lingue straniere.

L'Associazione potrà stabilire accordi e/o convenzioni con soggetti (persone fisiche o enti) operanti sul territorio nazionale ed internazionale volti al miglior raggiungimento dello scopo sociale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, associazioni culturali, Università pubbliche e private, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Enti territoriali e Governativi, istituzioni no profit.

L'Associazione potrà promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'instaurazione, anche con soggetti terzi, dei più confacenti rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo, rapporti di mandato ed ogni altro genere di rapporto giuridico consentito dalla Legge.

L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro.

Art. 3 - I Soci

Possono far parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri.

Possono altresì assumere la qualifica di Socio quei soggetti non persone fisiche (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, associazioni, circoli ed enti pubblici e privati) che abbiano per statuto ed effettivamente perseguano scopi e finalità coerenti e comunque non in contrasto con quelle dell'Associazione.

I soci si distinguono in quattro categorie:

- **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
- **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. I soci sostenitori possono essere anche Aziende/Entità legali);
- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito al suo potenziamento. In questo secondo caso la qualifica di socio fondatore è dichiarata dal consiglio direttivo con deliberazione inappellabile.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto.

Art. 4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica dell'associato può venir meno per:

- *decesso del socio*;
- *dimissioni del socio*. Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo con mezzi idonei a consentire la prova dell'invio della parte che ne ha interesse. Le dimissioni hanno efficacia immediata dal giorno del pervenimento della comunicazione al Consiglio Direttivo, fatti salvi diritti e doveri legati al compimento di attività pregressa;
- *decadenza dalla qualità di socio*. La decadenza dalla qualità di

socio viene ratificata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e consegue al mancato versamento da parte del socio della quota associativa annuale nel termine assegnato dal Consiglio Direttivo nella apposita comunicazione di sollecito e messa in mora individuale;

- *esclusione del socio*. Qualora uno o più soci si rendano responsabili di condotte incompatibili con il perseguimento degli scopi sociali o in contrasto con i principi ispiratori dell'Associazione, l'Assemblea ha facoltà di deliberarne l'esclusione. A tal uopo, il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una causa di esclusione in capo ad uno o più soci, contesterà a questi, per iscritto, ogni addebito, assegnando un termine per la produzione di difese scritte non inferiore a trenta giorni. Decorso detto termine, il Consiglio Direttivo, compiuta l'istruttoria con le sole formalità essenziali alla corretta instaurazione del contraddittorio ed all'esercizio del diritto di difesa, se riterrà sussistente la causa di esclusione, convocherà l'Assemblea straordinaria per l'adozione della relativa deliberazione.

In nessun caso di perdita della qualità di Socio si ha diritto alla ripetizione delle somme versate all'Associazione a titolo di quota sociale e/o donazione.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie ed esercitarvi il

diritto di voto.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare indica le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita il controllo sul rispetto dello Statuto.

L'Assemblea è costituita dai soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta, trasmesso anche per via telematica con almeno dieci giorni di anticipo. Detto termine di convocazione può essere abbreviato fino ad un giorno soltanto di preavviso in caso di convocazione individuale a mezzo posta, posta elettronica, fax o altro mezzo equipollente purché, prima dell'apertura della seduta, il Presidente sia in condizione di dare evidenza del fatto che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto, con lo stesso mezzo, comunicazione della propria disponibilità a presenziare.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal Presidente per propria iniziativa o per deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno il 30% dei soci aventi diritto di partecipare e votare in base al presente statuto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle questioni iscritte all'ordine del giorno;
- dichiarare la decadenza o deliberare l'esclusione dei soci nei casi previsti dallo Statuto;
- nominare e revocare, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci onorari ed ordinari; approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Regolamento interno dell'associazione o altri atti regolamentari interni relativi a singole tipologie di attività, ove il Consiglio Direttivo ne deliberasse l'emanazione;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto; stabilire le quote annue di contribuzione.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Le riunioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti, e in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre approvate a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardino la loro responsabilità i soci membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto in base al presente statuto a parteciparvi ed esprimere il voto. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il diritto - dovere di partecipare all'Assemblea ed il diritto di voto sono personali e non delegabili ad alcuno: il socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non investito di alcuna carica sociale, solamente nel caso di assemblea ordinaria che approvi il bilancio.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non più di sette membri.

I componenti del Consiglio Direttivo eleggono il Presidente ed il Vice presidente, in seno al Consiglio Direttivo si nomina un Segretario. Il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Segretario durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle

riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti dallo stesso.

In caso di dimissioni o perdita della qualità di socio di uno dei membri del Consiglio, è facoltà del Presidente convocare il Consiglio per reintegrare, mediante cooptazione, il Consiglio stesso nominando un socio in luogo del consigliere uscente. In tal caso, qualora il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio viene reintegrato con il socio cooptato e il Presidente ne dà immediata comunicazione ai soci nelle forme più opportune. La reintegrazione del Consiglio Direttivo per cooptazione è possibile solo fino a quando la maggioranza dei membri del Consiglio rimanga di nomina assembleare ed in ogni caso il consigliere cooptato dura in carica per la medesima durata residua del Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell'associazione ed in tal senso convoca l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, per il tramite del Presidente; ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale; cura la pubblicazione degli atti dell'Associazione.

Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, per gli argomenti di sua competenza. Esso potrà essere convocato ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è posta in essere mediante comunicazione scritta di posta, posta elettronica, fax o ogni altro mezzo equipollente spedita ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio Direttivo con la presenza totalitaria dei suoi componenti è comunque validamente costituito.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente. In mancanza di questo e nel caso di organo con più di tre

membri, da un altro di essi designato, di volta in volta, dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alla redazione dei verbali provvede il segretario.

Art. 8 - Il Presidente

Al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vicepresidente, spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa.

Il Presidente ed il Vicepresidente potranno nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vicepresidente spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche, casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell'Associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e scarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale. Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente ha facoltà di: contrarre mutui e stipulare ogni genere di contratto di finanziamento, anche ipotecario; chiedere l'apertura di conti correnti, con o senza facoltà di scoperto; fare depositi e prelevamenti; porre in essere cessioni di credito; stipulare transazioni; nominare procuratori; sottoscrivere e girare, protestare e presentare allo sconto cambiali ed altri effetti.

TITOLO III

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - Fondi dell'Associazione

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- la quota associativa, il cui ammontare è stabilito dall'assemblea;
- gli eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o pubbliche, sponsor;

- i proventi derivanti dall'attività dell'associazione;
- i contributi volontari e/o le donazioni, sotto qualsiasi forma, erogate da soci o terzi;

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.

Art. 10 – Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 11 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata, ma essa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi.

In caso di scioglimento dell'Associazione, richiesto e deliberato dai tre quarti dei componenti dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, questi saranno devoluti ad associazioni o enti con finalità similari, secondo le indicazioni dell'Assemblea, fatta salva la diversa destinazione prevista da norme imperative di legge vigenti al momento dello scioglimento.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia, nonché ai principi generali dell'ordinamento.

